



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

Per la gestione transitoria del punto di ormeggio
di Campese

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL
1 FEBBRAIO 2016

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEL PUNTO DI ORMEGGIO DI
CAMPESE**

1. Sino alla definitiva approvazione del Regolamento urbanistico l'ormeggio nello specchio acqueo antistante l'abitato di Campese, quale meglio delimitato nell'allegato 1, è disciplinato dalle seguenti disposizioni transitorie.

2. Al fine di non compromettere l'attuazione dell'assetto urbanistico e demaniale attraverso l'elaborazione del Regolamento urbanistico in corso di formazione ed al contempo assicurare i servizi pubblici di ormeggio, l'adozione della concessione demaniale marittima relativa allo specchio acqueo individuato nell'allegata tavola grafica (All. 1) è consentita esclusivamente in favore dell'Amministrazione comunale, in via precaria, nei limiti di cui alle successive disposizioni.

3. Non è soggetta alla presente disciplina l'adozione delle concessioni demaniali relative a beni non ricompresi all'interno del perimetro del punto di ormeggio, quale individuato nell'allegata tavola grafica (All. 1).

4. La concessione demaniale adottata a titolo precario in forza della presente disciplina non può essere rilasciata per finalità ed usi diversi dal punto di ormeggio, senza possibilità di realizzazione o installazione di manufatti stabili, con esclusivo ricorso a catenaria.

5. La concessione demaniale adottata a titolo precario in forza della presente disciplina non può essere adottata per estensioni, superfici e perimetri del bene maggiori del perimetro individuato dall'elaborato grafico allegato (All. 1).

6. La concessione demaniale precaria adottata in forza della presente disciplina, in quanto di carattere stagionale, non può avere efficacia temporale superiore a 90 giorni. E' fatta salva

la potestà dell'Amministrazione comunale di prevedere termini di efficacia del titolo inferiori, ovvero di prorogare il termine per un periodo massimo di ulteriori 90 gg. In ogni caso il periodo di efficacia del titolo deve essere ricompreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno solare.

7. L'Amministrazione comunale provvederà a gestire il servizio pubblico di ormeggio mediante istituzione del Servizio di gestione degli ormeggi di Campese. Con successiva delibera consiliare è approvato il Regolamento di Gestione degli Ormeggi Comunali del punto di ormeggio di Campese. Con successiva delibera della Giunta comunale sono stabilite le tariffe dovute per ciascun posto barca, distinguendosi tra tariffe dovute da soggetti residenti e tariffe dovute da non residenti.

In ogni caso, il Servizio di gestione degli ormeggi di Campese dovrà essere istituito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) posti barca massimi ammessi: 51
- b) natanti ammessi: esclusivamente di piccole dimensioni;
- c) tariffa giornaliera distinta tra soggetti residenti e non residenti;
- d) riserva di un quantitativo non inferiore al 50% del totale dei posti barca in favore dei residenti.

8. E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione atta ad assicurare la tutela ambientale e di sicurezza della navigazione. In ogni caso la collocazione dei punti di ormeggio deve rispondere al principio fondamentale della tutela dell'incolumità fisica delle persone in acqua: pertanto le attrezzature dovranno essere disposte in modo da non interferire con le aree balneari e segnalate da appositi dispositivi galleggianti.

9. La concessione demaniale adottata in via transitoria in forza della presente disciplina decade automaticamente, senza necessità di provvedimento espresso, al momento dello spirare del termine espresso indicato nel titolo, ovvero al momento dell'entrata in vigore del Regolamento urbanistico in corso di formazione.

10. Alla scadenza di efficacia della concessione il bene demaniale tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione

di competenza, nello stato di fatto in cui si troverà. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, di concerto con le Autorità marittime, assicurare il ripristino dello stato dei luoghi con sgombero dello specchio acqueo all'atto di decadenza della concessione precaria.

11. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera consiliare.